

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2583

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato FORTINI

*Presentata il 27 luglio 1965*

Modifica della legge 5 marzo 1963, n. 285,  
per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, con legge 5 marzo 1963, n. 285, furono dettate disposizioni per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli, modificando l'articolo 1 della precedente legge 25 aprile 1957, n. 309, ed elevando i fondi occorrenti da lire 2 miliardi a lire 6 miliardi.

In effetti, mentre con la legge n. 309 venivano previsti l'ampliamento ed il riadattamento dell'edificio di Castel Capuano, con la legge ora in vigore si disponeva la costruzione di una nuova sede sull'area delimitata da Corso Garibaldi, Via Enrico Cosenz e via Santi Cosmi e Damiano.

Ma fino a questo momento non risulta che siano stati iniziati nemmeno gli studi per la elaborazione del progetto, mentre è ovvia l'assoluta urgenza di pervenire alla soluzione

del problema, diffusamente avvertita dall'opinione pubblica napoletana e riconosciuta dallo stesso legislatore che opportunamente dichiarava urgenti ed indifferibili i relativi lavori.

Questo ritardo si ritiene debba attribuirsi al contrasto tra i vincoli derivanti dalla scelta dell'area fissata per legge e la necessità di rispettare primarie esigenze urbanistiche.

Sembra, quindi, opportuno ridare libertà alle autorità competenti di scegliere la soluzione più appropriata e conseguentemente consentire la realizzazione dell'opera utilizzando i fondi già stanziati senza vincolarli all'acquisto di una determinata area.

Pertanto si sottopone alla vostra attenzione la seguente proposta di legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1963, n. 285, contenenti norme per la costruzione del palazzo di giustizia di Napoli, sono abrogati.

ART. 2.

Per il rinnovo e l'adeguamento degli edifici giudiziari nella città di Napoli, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi dei fondi stanziati con l'articolo 3 della sopracitata legge n. 285 o per l'ampliamento ed il riadattamento dell'attuale sede o per l'edificazione di un nuovo complesso su area idonea da acquistare anche mediante espropriazione per pubblica utilità, sentiti il Ministero di grazia e giustizia e l'Amministrazione comunale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Per la determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano le norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.